

- (24) In secondo luogo, per quanto riguarda i prezzi del prodotto in questione spedito dalla Thailandia inoltre in mancanza di qualsiasi collaborazione è stato necessario basarsi sui dati Eurostat (confermati dai dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base) che rappresentavano le migliori informazioni disponibili. Le informazioni inviate dagli importatori comunitari non sono state considerate pienamente attendibili per le ragioni descritte al considerando 16. A questo proposito si è stabilito che durante il PI il prezzo medio all'importazione di prodotti di esportazione thailandesi nella Comunità era decisamente inferiore al livello di eliminazione del pregiudizio stabilito per i prezzi comunitari nel corso dell'inchiesta iniziale. In termini pratici, è emerso che il prezzo all'importazione medio per i prodotti thailandesi esportati nella Comunità era inferiore del 48,9 % al livello di eliminazione del pregiudizio stabilito per i prezzi comunitari nel corso dell'inchiesta iniziale. Gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi sono pertanto indeboliti.
- (25) La Commissione ha quindi concluso che le importazioni del prodotto in questione dalla Thailandia indeboliscono gli effetti riparatori del dazio in termini sia quantitativi che di prezzo.

6. Verifica del dumping (articolo 13, paragrafo 1)

- (26) Come spiegato nei considerando 7 e 16, in assenza di collaborazione, per stabilire i prezzi all'esportazione nella CE ai fini della determinazione dell'esistenza di pratiche di dumping in relazione alle esportazioni del prodotto in questione dalla Thailandia nella Comunità durante il PI sono stati utilizzati i dati Eurostat a livello NC, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.
- (27) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base tali prezzi all'esportazione sono stati confrontati con il valore normale precedentemente stabilito, in questo caso la media ponderata del valore normale stabilito nel corso dell'inchiesta iniziale.
- (28) In assenza di collaborazione e a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, per confrontare il prezzo all'esportazione e il valore normale si è ritenuto appropriato supporre che la gamma di prodotti considerata nel corso della presente inchiesta fosse la stessa presa in considerazione durante l'inchiesta iniziale.
- (29) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base dal confronto tra la media ponderata del valore normale accertata nell'ambito dell'inchiesta iniziale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione nel corso del PI della presente inchiesta, quale stabilita dai dati Eurostat ed espressa in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria al netto del dazio, è emerso un margine di dumping significativo, pari al 22,5 %.
- (30) Preso atto di tale margine di dumping e del fatto che non esistono elementi che indichino un cambiamento significativo nella gamma dei prodotti all'esportazione, si è

ritenuto che vi fosse dumping in relazione al valore normale stabilito nel corso dell'inchiesta iniziale.

C. MISURE

- (31) Alla luce dei risultati suesposti si conclude che si è verificata un'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure antidumping esistenti applicabili alle importazioni del prodotto in questione originario della RPC andrebbero pertanto estese alle importazioni dello stesso prodotto provenienti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato come originario di tale paese o no.
- (32) La misura da estendere sarebbe quella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento iniziale, applicabile agli operatori che non hanno collaborato, ovvero «tutte le altre società». Conseguentemente, ai fini del presente regolamento l'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, al netto del dazio, è del 46,7 %.
- (33) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui qualunque misura così estesa può essere applicata alle importazioni entrate nella Comunità in regime di registrazione imposta dal regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi su tali importazioni registrate di TM spediti dalla Thailandia.

D. RICHIESTE DI ESENZIONE

- (34) Si ricorda che nel corso della presente inchiesta nessun esportatore/produttore thailandese di TM nella Comunità è risultato esistere in Thailandia o si è presentato alla Commissione, né ha collaborato con il procedimento. Ciononostante altri esportatori/produttori thailandesi interessati che intendano presentare, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, una richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso dovranno compilare un questionario per consentire alla Commissione di stabilire se l'esenzione è giustificata. Tale esenzione può essere concessa per esempio in seguito ad una valutazione della situazione del mercato del prodotto in questione, della capacità di produzione e dell'utilizzazione degli impianti, degli appalti e delle vendite e tenendo conto della probabilità che si perseveri in pratiche per le quali non esiste una motivazione o giustificazione economica sufficiente ed è provato il dumping. Di norma la Commissione procede anche ad una visita di verifica in loco. La domanda va inviata al più presto alla Commissione e deve contenere tutte le informazioni utili, ed in particolare ogni eventuale modifica delle attività della società connessa alla produzione e alle vendite.

E. COMUNICAZIONE

- (35) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali il Consiglio intendeva estendere il dazio antidumping definitivo in vigore e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni e di essere ascoltate. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le suddette conclusioni,

